

Si può essere specialisti senza esperienza?

Il rapporto tra vecchi e nuovi modi di diventare specialisti

È arrivato finalmente il decreto n. 163 del 2020 modificativo del precedente 144/2015, in attuazione dell'art. 9 della legge professionale con riferimento alle specializzazioni. Si tratta di un decreto che ha generato un intenso dibattito all'interno dell'avvocatura, la quale si è divisa tra conservatori e progressisti, questi ultimi a loro volta variamente articolati tra chi ha accolto a braccia aperte il decreto *tout court* e chi invece riterrebbe opportuno apportarvi qualche modifica.

La sensazione è però che il vero tema di confronto non sia sul decreto ma riguardi invece l'opportunità stessa di essere un (*rectius* avere un timbro da) avvocato specialista, dibattito che può un po' per certi versi sorprendere se si pensa che la legge professionale è del 2012.

Eppure va detto che l'avvocato specialista, cioè un avvocato esperto di un determinato settore del diritto, non è una novità: anzi, in realtà noi per primi rivendichiamo la nostra specializzazione quando decidiamo di iscriverci alle varie organizzazioni a base associativa che riuniscono avvocati che si occupano in via prevalente o esclusiva di determinati settori.

Ciò che sta cambiando dunque è il modo in cui si diventa specialista, punto sul quale forse sarebbe necessaria qualche riflessione aggiuntiva.

Precedentemente all'emanazione del decreto, c'era sostanzialmente un solo modo per diventare specialisti: uno studio costante della materia d'elezione affiancato dalla possibilità (spesso una vera fortuna) di lavorare quotidianamente con avvocati più esperti (a volte, veri e propri maestri). Si trattava di un processo lento, di un percorso – almeno nelle ipotesi migliori - di crescita professionale e umana insieme.

Oggi in base al decreto n. 163 del 2020, questo non sarà più l'unico modo ma ce ne saranno degli altri. Ma quello che resta da verificare è il rapporto tra il vecchio modo, che (talvolta) portava a una specializzazione “sostanziale”, e i nuovi modi, che portano a una specializzazione formale (e anche “sostanziale”?).

In breve, frequentando un corso biennale organizzato alternativamente o dalle Università con il CNF o i COA ovvero da apposite scuole istituite dalle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentativa previ convenzionamenti vari tra i soggetti predetti si potrà diventare avvocato specialista in uno (o due) dei settori previsti dal decreto.

Tale sistema permetterà, in astratto, di avere un domani degli avvocati che si presenteranno come specialisti in quanto avranno frequentato un corso biennale, anche subito dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Eppure nemmeno questo è uno scenario nuovo. Ad oggi, infatti, l'offerta formativa post universitaria è ricchissima di corsi, master ecc. che permettono di acquisire conoscenze specialistiche, ma nessuno fino ad ora avrebbe chiamato specialista un neoavvocato dopo un master di due anni.

Dunque ci sarà da capire se si riuscirà a strutturare questi corsi “accreditati” in modo che forniscano effettivamente un valore aggiunto “specializzante”, che – combinandosi con l’attività professionale effettivamente svolta (che in concreto rimane imprescindibile) – consenta di avere un titolo non solo formale.

Avv. Fabrizio De Zanet